



COMUNE DI

SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

via Caduti 1, 25070 SABBIO CHIESE (BS)

Centralino 0365 85556- Fax 0365 85555

c.f. 00735630170

pec.comune.sabbio-chiese@pec.regione.lombardia.it - www.comune.sabbio.bs.it

Determinazione responsabile del servizio n.101 del 22 ottobre 2015. RG.

OGGETTO: indizione bando tesoreria comunale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ SEGRETARIO COMUNALE

PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico, emanato dal sindaco, di individuazione e nomina dei Responsabili dei Servizi a' sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 107 e 97 comma 4 lettera d) del tuel D. lgs. n. 267/2000.

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 29 novembre 2013 è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria a' sensi dell'art. 210 comma 2 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000.

ATTESO CHE si è proceduto all'**indizione di gara informale, mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale in argomento** con nota 7 novembre 2014 protocollo n. 6060 con richiesta ed invito a presentare offerta entro il termine perentorio del 17 novembre 2014 alle ore 12,00 da valutare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri ed elementi indicati in predetta nota inviata a n. 4 soggetti, ovvero agli istituti di credito operanti in zona:

1. **Banco di Brescia UBI** banca - via XX settembre, 83 - 25070 Sabbio Chiese (BS);
2. **Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella** - via XX settembre, 59 - Sabbio Chiese (BS) -;
3. **Banca UNICREDIT** - via Magno, 18/F - 25070 Sabbio Chiese (BS);
4. **Banca Valsabbina** società cooperativa per azioni - via Bertella, 3 - 25070 Sabbio Chiese (BS);

DATO ATTO che entro il termine sopraindicato (17 novembre 2014 ore 12,00) non è pervenuta alcuna offerta.

ATTESO CHE con nuova richiesta protocollo n. 6354 i medesimi istituti di credito sopraelencati (ovvero quelli operanti in zona) sono stati nuovamente invitati a rendere la propria offerta entro il termine del 10 dicembre 2014 alle ore 12,00.

DATO ATTO che nuovamente, entro il termine ora indicato (10 dicembre 2014 ore 12,00) non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto **per ben due volte consecutive la gara è andata deserta.**

Considerato che analoga situazione si era verificata l'anno precedente (2013) allorchè la gara andò parimenti deserta e si provvede (per ovvie ragioni ci continuità del servizio) ad un affidamento provvisorio del servizio tesoreria.

Atteso che il comune di Sabbio Chiese ha temporaneamente affidato, con provvedimento/determina del responsabile del servizio 66RG del 8 giugno 2015, in via provvisoria il servizio in essere per la durata di ulteriori mesi sei dell'attuale affidamento alla banca Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella nelle more dell'espletamento di un'ulteriore procedura negoziata al termine dell'esercizio finanziario in corso anche in considerazione del fatto che la banca Valsabbina società cooperativa per azioni, contattata per le vie brevi, ad inizio anno 2015 aveva espresso l'impossibilità di poter attivare (almeno nell'immediato) le procedure informatiche in ossequio a quel che prevede la vigente normativa, nel mentre che il comune è impossibilitato, in base alla vigente normativa, a non avvalersi di dette procedure e a far, per così dire "marcia indietro" rispetto alle attuali modalità di gestione informatica e telematica del servizio.

Considerato che il servizio avviene attualmente con le procedure e l'ordinativo informatico per cui in ogni caso il comune versa nell'impossibilità di tornare al cartaceo in virtù di quel che prevede il codice dell'Amministrazione digitale (vedi le disposizioni normative di seguito richiamate).

Considerato che l'Agenda per l'Italia Digitale con determina del Direttore Generale, in qualità di commissario straordinario, ha approvato la Circ. n. 64 del 2014 "Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa".



Indizione procedura ad evidenza pubblica affidamento servizio di tesoreria comunale dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2018.

La circolare, redatta in collaborazione con le amministrazioni locali e l'Associazione Bancaria Italiana, contiene l'adeguamento delle regole tecniche dell'OIL, già a suo tempo pubblicato rispettivamente sui quaderni CNIPA n. 29 e n. 37, agli ulteriori aggiornamenti degli standard europei della Single Euro Payment Area (SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET e alle specifiche per l'estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico dell'Ordinativo informatico locale (OIL).

L'ABI con circolare serie Tecnica n. 36 del 30 dicembre 2013 ha provveduto a dare le stesse istruzioni alle proprie associate per garantire una offerta standardizzata di servizi di tesoreria e di cassa.

Con tali disposizioni, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte le amministrazioni interessate sono tenute ad adottare tale standard nel **colloquio telematico con la propria banca tesoriera o cassiera**.

Come noto, in un'ottica di armonizzazione contabile degli enti territoriali, con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", si è introdotta la riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretta a rendere i bilanci degli enti omogenei, confrontabili e aggregabili Circ. 15 gennaio 2014, n. 64 dell'Agenzia per l'Italia digitale Ordinativo informatico locale - Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell'utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa. Emanata dall'Agenzia per l'Italia digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DATO ATTO che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso "*il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento*" (Corte di cass., cit);

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un "*contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30*";
- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

PRESO ATTO quindi che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati. (Vedi Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3377 del 6 giugno 2011 – e i precedenti Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2634 del 15 maggio 2002. Corte di giustizia Ce, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08; Corte di giustizia Ce, sez. III, 10 settembre 2009, C-206/08. Cass., Sez. un., sent. n. 13453/1991; Cass. sez. un., sent. n. 874/1999; Cass. sez. un., sent. n. 9648/2001 - e Corte giustizia Ce, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08. In questo senso, del resto, si è espressa anche la Corte di cassazione, con la decisione n. 8113/2009, ove viene precisato che "come reiteratamente affermato da queste sezioni unite (sentenze n. 13453/1991, n. 874/1999, n. 9648/2001). Il contratto di tesoreria [...] va qualificato in termini di **rapporto concessorio**, e non di appalto di servizi [...] avendo a oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante, ai sensi del Tu della legge comunale e provinciale, approvato con Rd. n. 383 del 3 marzo 1934, art. 325, il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio".) La concessione di servizio "di rilevanza pubblica" concerne una fattispecie peculiare, in cui la PA rimette a terzi il compimento di attività che dovrebbe svolgere in proprio, aventi significative connotazioni pubblicistiche.

ATTESO CHE la disciplina per l'affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento nello schema di lettera d'invito e nel relativo disciplinare (*lex specialis*), con le relative specificazioni:

- a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dalla lettera d'invito e dal disciplinare;
- b) eventuali clausole di rinvio nella lettera d'invito ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della *lex specialis* di gara.

DATO ATTO che il contratto non ha valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 12, lett. a.2) del d.Lgs. n. 163/2006;

Precisato che, essendo il servizio di tesoreria gratuito, non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. (Cons. di Stato, Sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5497)

CONSIDERAZIONI SULLA TESORERIA UNICA E SULL'ORDINATIVO INFORMATICO.

L'articolo 35, commi 8-13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e l'applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale. La tesoreria unica riguarda Regioni, Province (anche autonome), Comuni. La regola serve a garantire maggiore liquidità



contabile abbattendo il fabbisogno dei conti pubblici e quindi l'esigenza di emettere titoli di Stato. Le risorse, naturalmente, rimangono dei Comuni, ma oltre a limitarne l'autonomia di gestione la "statalizzazione" delle entrate colpisce direttamente gli enti: lo Stato, infatti, corrisponde sulle somme versate un interesse dell'1%, inferiore a quello assicurato dalle normali convenzioni di tesoreria. Con la circolare n. 64 del 15 gennaio 2014, l'Agenzia per l'Italia Digitale, proseguendo in un percorso avviato già nel 2004 (nell'ambito del progetto SIOPE) mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, fornisce specifiche indicazioni in ordine al ricorso all'ordinativo informatico locale nella prospettiva dell'armonizzazione contabile alla luce del numero crescente di enti sperimentatori del 2014. L'attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs 118/2011, che incide profondamente sulla contabilità degli Enti locali, infatti, ha imposto l'esigenza di procedere alla revisione delle specifiche tecniche del Protocollo sull'Ordinativo Informatico Locale, allo scopo di tenere conto delle nuove informazioni richieste da tale disciplina, che entrerà a regime, per tutti gli enti, dal 2015.

A ostacolare l'**obbligatorio utilizzo dell'ordinativo informatico** non rilevano, sottolinea il documento, neppure le indicazioni normative contenute nel Tuel (in particolare nell'articolo 213), che esplicitamente afferma come il servizio di tesoreria possa (e non debba) essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici. Tale discrezionalità, infatti, **deve considerarsi superata dalle novità introdotte nel corso del 2010 al Codice dell'Amministrazione Digitale, in cui si puntualizza, a partire dal 1° luglio 2013,** che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni **deve avvenire esclusivamente in via telematica.** Tale indirizzo, tra l'altro, è stato anche riconfermato dal Dl 201/2011 che ha ribadito l'obbligo – per la pubblica amministrazione – di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei e di adozione dell'ordinativo informatico locale. Ne risulta, conseguentemente, l'inderogabilità dell'attuazione della disciplina in argomento e la correlata necessità di avvalersi delle procedure messe in atto, alla luce altresì della circostanza che la mancata adozione di tale strumento comporta la non conformità rispetto alla normativa vigente.

Documento particolarmente importante è quello predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, denominato "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", non solo in relazione al Codice dell'Amministrazione Digitale ma altresì alle previsioni del Dl 179/2012 convertito nella legge 221/2012, che ha introdotto l'obbligo - per le pubbliche amministrazioni - di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Atteso che il regime di tesoreria unica degli enti locali viene prolungato fino al 31 dicembre 2017 dalla manovra legge di stabilità 2015 che sospende per altri tre anni il precedente regime di tesoreria mista, rimasto in vigore fino al 24 gennaio 2012, quando l'articolo 35, commi da 8 a 13, del Dl 1/12 ne ha sospeso l'efficacia. Con la tesoreria mista, le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere intestate agli enti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra queste entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi dello Stato in conto capitale o interessi. Il regime di tesoreria mista prevede dunque il versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato delle sole entrate provenienti direttamente dal bilancio statale e dalla Ue; tutte le altre entrate sono invece acquisite al conto degli enti. Ogni somma che non provenga dal bilancio statale va versata presso il conto (fruttifero) di tesoreria, su cui affluiscono entrate vincolate e libere. Con la tesoreria unica attualmente in vigore, gli enti locali devono invece accendere due contabilità, una fruttifera e una infruttifera, presso la tesoreria provinciale dello Stato, e tutte le movimentazioni finanziarie devono in esse confluire. Nella prima sono versate tutte le entrate proprie dell'ente; nella contabilità speciale infruttifera confluiscono invece le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato nonché i mutui assistiti da contribuzione statale. Tutti i pagamenti devono essere prioritariamente addebitati sul conto fruttifero. I tesorieri o cassieri degli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge 720/84 devono effettuare incassi e pagamenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni provinciali di tesoreria dello Stato. Il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere è fissato con decreto del Mef in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale. Gli effetti finanziari prodotti dalla proroga sono facilmente stimabili. I benefici a favore del bilancio statale derivanti dalla liquidità (anche in termini di minore ricorso all'emissione di titoli di debito pubblico) consentono infatti di compensare ampiamente i maggiori oneri finanziari da corrispondere agli enti sui propri conti fruttiferi. Per gli enti locali giunge invece l'ennesima sforbiata alle risorse.

Atteso che, nonostante le precedenti gare siano andate deserte e siano state infruttuose, pare comunque opportuno procedere all'indizione di un'ulteriore gara al termine dell'esercizio finanziario in corso anno 2015, con affidamento del servizio dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per l'affidamento del servizio tesoreria comunale

Viste le "LINEE GUIDA PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'amministrazione digitale" dell'Agenzia per l'Italia digitale costituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. "(...) Il quadro di riferimento è dato, oltre che dal citato articolo 5 del CAD, anche dall'articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per «le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e



delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»".

Al punto 14 delle predette linee guida è detto: "14 Decorrenza Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del CAD, le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi **devono adeguare entro il primo giugno 2013 le proprie procedure informatiche e gli strumenti software** al fine di consentire l'effettuazione dei pagamenti elettronici in accordo con le presenti Linee guida."

L'articolo 15 del decreto-legge 179/2012 (Pagamenti elettronici) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", al comma 5-bis prevede che "((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))"

Atteso che, pertanto, il servizio di tesoreria **deve essere gestito con procedura informatica che consenta la formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici** e che **permetta la gestione completa degli ordinativi di incasso e pagamento** mediante "firma digitale".

Non si può quindi più prescindere dall' "**ordinativo informatico**", ovvero dallo scambio per via esclusivamente telematica, dei dati relativi ai mandati di pagamento e alle riversali di incasso,

Vista la Determinazione responsabile del servizio n. 155 RG del 29 dicembre 2014 recante ad oggetto: "OGGETTO: aggiudicazione in via provvisoria per la durata di mesi sei dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 alla banca CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA del servizio di tesoreria comunale" e successiva n.66RG del 8 giugno 2015 di analogo contenuto di affidamento provvisorio del servizio alla medesima banca sino al termine (31 dicembre) del 2015.

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: l'uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico - gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. Nell'ultimo decennio, la riforma della p.a. italiana ha gradualmente ridotto, sin quasi all'eliminazione, ogni competenza gestionale in capo all'organo politico, nel convincimento che le decisioni sulla gestione della cosa pubblica debbano essere adottate in piena autonomia dai dirigenti (vedi Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 138/2013). A mente dell'art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a' sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell'art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell'art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Vedi PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell'Interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - 2009 - punto 1 - Quadro giuridico di riferimento nel quale è detto che "Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l'affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali(...)" e, più oltre al punto 7 "7. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio(...) e copiosa giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre, da ultimo: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 (laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279, T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453, T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V - Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489.

Visti:

- gli articoli 183 (segnatamente il comma 1) e 191 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in ordine all'assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
- gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 comma 3 lettera d) e 109 tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" dei responsabili dei servizi nonché l'art. 4 II° comma e l'art. 17 I° comma lettera e) del tuel



Indizione procedura ad evidenza pubblica affidamento servizio di tesoreria comunale dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2018.

sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Atteso che:

- **l'art. 107, c. 2 del Tuel stabilisce che "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 (del Tuel)".**

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 comma 1 e 147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 (tuel enti locali)

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di indire una gara per l'affidamento, in base alla cornice normativa in premessa delineata e che qui s'intende richiamata, per l'affidamento del servizio di *tesoreria comunale dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per le ragioni ed i motivi tutti in narrativa esplicitati e che qui s'intendono richiamati*, con l'interpellare gli istituti di credito (banche) operanti in zona e dintorni in numero di 5 (cinque).
2. Di approvare lo schema di **lettera di invito** e di **disciplinare** nel testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento monocratico/Determina del Responsabile del Servizio.
3. Di dare atto che, ad ogni buon conto, lo schema di convenzione del servizio di tesoreria relativo alla presente gara rimane quello in premessa menzionato a suo tempo approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 in data 29 novembre 2013 in quanto, come parimenti in premessa narrato, le precedenti gare / procedure ad evidenza pubblica sono andate ripetutamente deserte.
4. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.

Di stabilire che la presente determinazione , pur se non comporta impegno di spesa, abbia nondimeno ad essere è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, **a' sensi dell'art. 183 comma 7 tuel d. lgs. N. 267/2000**, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 183 comma 8 tuel d. lgs. N. 267/2000 dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina "delibere e determine" del sito web suddetto s'intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 e 1 della legge n. 190/2012.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito informatico comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line a' sensi dell'art. 124 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 e che con la pubblicazione nella pagina "delibere e determine" del sito web suddetto s'intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dall'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 e dall'art. 23 comma 1 lettera b) D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo di committente (art. 331, comma 3, del DPR 207/2010). Detta pubblicazione vale quale avviso di post – informazione in ordine all'esito dell'affidamento a norma dell'art. 331 del D.P.R. 207/2010.

Si comunichi il presente provvedimento:
- al responsabile del servizio finanziario;
-all'ufficio segreteria.



Indizione procedura ad evidenza pubblica affidamento servizio di tesoreria comunale dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2018.


AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio/ segretario comunale
avv. Alberto Lorenzi



Attestazione a' sensi dell'art. 183 comma 7 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a' sensi dell'art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell'art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.

Lì 22 ottobre 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Franca Cadenelli

